

N. 2632

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e MAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1997

---

Istituzione di una casa da gioco nella città di Bari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel presentare il seguente disegno di legge è doverosa una premessa: lo Stato incamera notevoli proventi da attività quali il gioco del lotto, lotterie e vari concorsi pronostici.

A tal proposito andrebbero effettuate considerazioni di carattere etico e sociologico, che portano all'amara constatazione sul come, purtroppo, nel nostro paese si continuano ad alimentare illusioni e a fabbricare sogni di facile guadagno; sogni che, il più delle volte, sono coltivati, con suo danno, dal ceto meno abbiente. Appare emblematica la frase di Montesquieu: «Ci sono due sventure per uno Stato; la prima è quando il popolo non osserva la legge; la seconda è quando la legge corrompe il popolo; ed è sventura senza rimedio perchè nasce proprio da ciò che dovrebbe portare rimedio».

Fatta questa premessa di carattere etico, dalla quale è impossibile esimersi, va dato atto che pare utopico arrestare questa tendenza, alla pratica del gioco d'azzardo. La diffusione e l'ampliamento dei giochi con premi in denaro, si è diffusa in ogni settore della vita sociale, grazie anche al condizionamento dei *mass media*, cui ha fatto seguito una sequela di iniziative legislative (34 proposte di legge alla Camera, 27 disegni di legge al Senato).

In tale contesto, a fronte di tale inarrestabile tendenza proveniente da tutte le forze politiche, ad ampliare il numero delle case da gioco, pur essendo a tanto personalmente contrario, tuttavia, ove il Parlamento decida di consentire l'apertura di altre case da gioco, come senatore della Città di Bari non posso esimersi dal presentare il seguente disegno di legge che propone l'istituzione di una casa da gioco nella città e, qualora venisse approvato, comporterebbe

notevoli vantaggi per Bari e, conseguentemente, per la intera regione Puglia.

Infatti è noto a tutti come Bari sia il maggior centro economico della Puglia e purtuttavia la città è particolarmente esposta a una crisi economica e recessiva, con un problema occupazionale particolarmente pressante.

Dal punto di vista geografico, Bari è situata in posizione estremamente favorevole poichè è in posizione baricentrica nella Regione.

Ideale, inoltre, la situazione dei mezzi di collegamento: oltre ad essere uno dei principali nodi ferroviari, la città di Bari è dotata di un aeroporto e di un porto commerciale tra i più importanti del Sud.

Altro aspetto da tenere in grande considerazione, la preesistenza di strutture alberghiere altamente ricettive, di decine di agenzie di viaggi e turistiche, ristoranti, circoli, discoteche ecc.

Vi è da ricordare che la città è da privilegiare, rispetto ad altri piccoli centri della regione eventualmente candidati a sede di case da gioco, in quanto grazie alle sue numerose infrastrutture, permetterebbe un turismo più «stanziale», rispetto al rischio di un turismo «gioca e fuggi», pendolare e giornaliero, a cui sarebbe sottoposto un piccolo centro che avesse come sola e più forte attrattiva la casa da gioco.

Quest'ultimo è turismo più dannoso che utile, per il conseguente degrado della qualità della vita della piccola cittadina, non in grado di sopportare i guasti di un turismo di tal genere.

V'è un'altra considerazione di carattere logistico: dal porto di Bari partono numerosi turisti verso le case da gioco dei paesi esteri che si affacciano sull'Adriatico. Con l'istituzione di una casa da gioco, la città

riuscirebbe a trattenere tale tipologia di turisti, assicurando nuovi introiti alla città ed evitando la fuoriuscita di capitali italiani all'estero.

Riguardo agli eventuali rischi relativi all'ordine pubblico, va precisato che è stata smentita la pericolosità criminale di Bari e ciò appare dai dati statistici, in quanto la percentuale degli scippi è calata da tempo a livelli tali che la città viene preceduta da Milano in termini percentuali. Quindi il tasso criminale è da inquadrarsi in livelli fisiologici rispetto al degrado morale nazionale.

Inoltre, sempre sotto il profilo dell'eventuale pericolo criminale, va sottolineato che Bari è preferibile a qualsiasi altro piccolo centro, in quanto a tutela dell'ordine pubblico vi sono mezzi e strutture imponenti e collaudate. Mezzi e strutture delle quali è sprovvista qualsiasi altra piccola cittadina.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli di cui il primo prevede il rilascio dell'autorizzazione all'apertura; il secondo demanda al presidente della giunta

regionale l'emanazione delle norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco. Il regolamento deve includere le disposizioni che vietano l'accesso ai minori, ai militari in servizio nell'ambito regionale. È particolarmente significativa l'esclusione dei cittadini residenti nel comune e nei comuni limitrofi nel raggio di venti chilometri ovvero coloro che vi abbiano il luogo di lavoro, in maniera tale che la città tragga solo un beneficio e non anche un danno dall'istituzione della casa da gioco; l'articolo 3 specifica la necessità che sia il consiglio comunale a deliberare in merito all'idoneità della sede della casa da gioco; l'articolo 4 attribuisce gli oneri della gestione dell'immobile al concessionario; nell'articolo 5 si stabilisce la ripartizione dei proventi della gestione della casa da gioco; l'articolo 6 stabilisce i riferimenti normativi della vigilanza della casa da gioco; l'articolo 7 disciplina le tasse sulle concessioni governative.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data la facoltà alla regione Puglia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Bari.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, previa delibera del consiglio comunale di Bari.

### Art. 2.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

*a)* le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nell'ambito della regione, nonchè per i cittadini residenti nel comune di Bari o che abbiano qui il luogo di lavoro e nei comuni limitrofi entro un raggio di venti chilometri;

*b)* la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

*c)* i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

*d)* disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

*e)* disposizioni concernenti le modalità e la durata per la concessione della gestione

a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

#### Art. 3.

1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione del consiglio comunale di Bari, nella quale possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili anche di interesse artistico e storico idonei all'esercizio della casa da gioco.

#### Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario.

2. Gli eventuali lavori di cui al comma 1 dovranno essere conclusi e l'esercizio della casa da gioco dovrà essere avviato a pena di decadenza, entro due anni dalla data della gara d'appalto.

#### Art. 5.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per il 70 per cento al comune di Bari con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne metà ad attività promozionali e turistiche e al restauro di immobili o beni di interesse storico artistico

b) per il 30 per cento alla regione Puglia con l'obbligo di destinare interamente tali fondi al restauro di beni di interesse storico e artistico in via prioritaria e alle attività promozionali e turistiche.

#### Art. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.

2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

#### Art. 7.

1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.



